

**COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA****PROVINCIA DI PADOVA**

Piazza G. Marconi, 57 - 35023 Bagnoli di Sopra (PD) / C.F. e P. I.V.A. 00698340288

Tel. 049/9579111 - Fax 049/9539042 – PEC: comune@pec.comune.bagnoli.pd.it**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****Numero 33 Del 30-09-2017**

Oggetto: RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di settembre alle ore 15:00, nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Milan Roberto il Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale Iacometta Danila

Milan Roberto	P	Minelle Cristina	P
Chiggio Donatella	A	Ruzzon Matteo	P
Angeli Massimo	P	Armani Tito Livio	P
Forestan Stefano	A	Capuzzo Mara	P
Zerbetto Oriano	P	Vignato Silvia	P
Pasquato Giampiero	P	Borgato Serena	P
Traversi Luca	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e previa designazione a scrutatori dei consiglieri :

Angeli Massimo

Traversi Luca

Capuzzo Mara

ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Oggetto: RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viene invitato a relazionare sull'argomento in oggetto il Ragioniere Dott. Michelangelo OSTI. Secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 è d'obbligo la ricognizione generale delle società partecipate da parte dei Comuni. Si tratta di una ricognizione straordinaria impostata sui parametri dell'articolo 24 del T.U.S.P. Il Comune di Bagnoli di Sopra ha una partecipazione del 1,66% in Centro Veneto Servizi s.p.a. : la quota è minima. Il Centro Veneto Servizi s.p.a. detiene delle partecipate dirette : per Centro Veneto Gestione Acque s.r.l. e per Viveracqua s.c.a.r.l. è stato deciso il mantenimento, mentre è stato deciso di dismettere Pronet s.r.l., Veneto Energie s.p.a. e NE-T BY TELERETE NORD EST s.r.l. In pratica, Centro Veneto Servizi ha deciso di mantenere la partecipazione nelle società che sono coerenti con il servizio idrico integrato. Il Comune di Bagnoli di Sopra riconosce questo programma organizzativo, considerando positivamente il mantenimento delle quote di Centro Veneto Servizi s.p.a. nelle partecipate. Nella relazione prodotta da Centro Veneto Servizi s.p.a. è anche evidenziata la detenzione di quote di bond che sono quotate nei mercati regolamentari e questa situazione, alla luce del II comma dell'articolo 20 del T.U.S.P., non consentirebbe comunque al Comune di Bagnoli di Sopra di dismettere la partecipazione, salvo il bene placito del Centro Veneto Servizi s.p.a. La proposta consiste in una ricognizione generale, ma si dà atto che l'ente non potrebbe fare una scelta di dismissione. Il Comune di Bagnoli di Sopra è parte in Consorzio Padova Sud e in Consorzio Padova 4. Consorzio Padova 4 è in chiusura per forza di legge. Per Padova Sud, trattandosi di un consorzio, non v'è obbligo di ricognizione.

Il Sindaco Presidente Roberto MILAN chiede se la norma abbia l'obiettivo di eliminare le società partecipate o se le partecipate dai comuni possono avere funzioni importanti per l'erogazione di servizi come avviene per il Centro Veneto Servizi s.p.a. che svolge un ottimo servizio idrico integrato. Potrebbero esserci o svilupparsi altre società partecipate per i Comuni con l'obiettivo di migliorare i servizi. Ci si chiede se ci sia in proposito un atteggiamento ostativo. I piccoli comuni potrebbero avere interesse a condividere i servizi.

Il Ragioniere esplicita che la norma non esclude la possibilità di avere delle partecipazioni societarie. La norma intende riordinare un sistema lasciato troppo libero. Occorre riscontrare la effettiva utilità dell'Ente nella partecipazione, in quanto le perdite della partecipata possono ricadere sull'ente. Non viene compressa l'autonomia dell'Ente nel fare delle scelte, ma bisogna verificarne la convenienza. Il T.U.S.P. fissa regole nuove : adesso, deve esserci un piano aziendale, si deve verificare che la società svolga servizi per l'ente senza creare oneri.

Il Consigliere Tito Livio ARMANI chiede se sia confermata la partecipazione del Comune di Bagnoli di Sopra in Centro Veneto Servizi s.p.a. nella misura dell' 1,66%;

Il Ragioniere Dott. Michelangelo OSTI evidenzia che la ricognizione ha come riferimento la data del 23 settembre 2016 e, in quella data, la partecipazione del Comune era del 1,66%;

Il Consigliere Tito Livio ARMANI chiede, a seguito della fusione di Centro Veneto Servizi s.p.a. con Polesine Acque, quale sia la quota di partecipazione del Comune.

Il Ragioniere Dott. Michelangelo OSTI risponde che, a seguito della fusione, la partecipazione del Comune di Bagnoli di Sopra risulterà dell' 1,3%;

Il Consigliere Tito Livio ARMANI chiede se si vada avanti nel processo di fusione.

Il Sindaco Presidente Roberto MILAN risponde affermativamente. Si parla di scostamenti nell'ordine

dello zero virgola, ma in termini economici, sono milioni di euro.

Il Ragioniere Dott. Michelangelo OSTI precisa che la proposta è accompagnata dal parere favorevole del Revisore del Conto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i **Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

ATTESO che il **Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:**

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- f) ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;**

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa., come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un • risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, **con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;**

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la **ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell' **allegato A** alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, **con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione** e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con atto di Consiglio comunale n. 43 in data 30.12.2015;

Al momento della stesura e dell'approvazione del *Piano 2015*, il nostro comune partecipava al capitale delle seguenti società:

n.	Denominazione	Data inizio	Data fine	Capitale sociale	Quota % di capitale posseduta
1	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	26.06.2003	31.12.2043	200.465.044,00	1,66

Riscontrato il piano ricognitivo delle società partecipate del Centro Veneto Servizi S.p.A., dal quale emerge che la stessa detiene le seguenti partecipate dirette, che per il Comune di Bagnoli di Sopra costituiscono partecipate indirette, per le quali ha definito quanto segue:

della Controllata:

- **CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE Srl (C.V.G.A. srl)**, 100% quote sociali (decisione di mantenimento);

quote minoritarie nelle società:

- **PRONET S.r.l.** in liquidazione, quota del 15,69% (decisione di dismissione);
- **VENETO ENERGIE S.p.A.**, quota del 9,97% (decisione di dismissione);
- **NE-T BY TELERETE NORDEST S.r.l.**, quota del 5,98% (decisione di dismissione);
- **VIVERACQUA S.c.a.r.l.**, con la quota del 8,72% (decisione di mantenimento);

Considerato che al riguardo, la partecipata diretta Centro Veneto Servizi Spa, non sussistendo i presupposti individuati dall'art. 20 comma 2 del T.U. Società Partecipate, non è soggetta ad alcuna azione da intraprendere ai sensi dell'art. 24 del citato T.U. in quanto "*società quotata*" è sottratta avendo emesso strumenti finanziari quotati entro il 31.12.2015 ai sensi ed agli effetti degli articoli 1, comma 5 e 2 comma 1 lett. p) del decreto Madia, consegue che le disposizioni del decreto citato si applicano a C.V.S. spa e alle società da questo partecipate - "solo se espressamente previsto" (art. 1 comma 5 D. Lgs 175/2016). La modifica dello statuto ha espressamente previsto le norme dettate dagli artt. 8, 9 e 18, che disciplinano l'acquisto e la gestione delle partecipazioni degli enti pubblici, da applicarsi anche alla partecipazione in società quotate, nonché per la quotazione di azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati da parte di società controllate da enti pubblici;

Riscontrato che il Comune di Bagnoli di Sopra, partecipa anche ai seguenti Consorzi, non costituiti in forma di società di capitali, rappresentando quindi una "forma associativa" di cui al Capo V, del Titolo II, del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono stati inseriti nel *Piano di razionalizzazione 2015* e non sono conseguentemente assoggettati neppure al piano straordinario di razionalizzazione di cui al presente provvedimento:

Consorzio Obbligatorio di Bacino Padova Quattro, in liquidazione con una quota del 0,0300 Tale consorzio costituiva l'autorità d'ambito dei rifiuti prima della legge regionale n. 52 del 31.12.2012, alla quale era stata assegnata anche la gestione dei rifiuti.

Consorzio Padova Sud, inizialmente costituito dai Consorzi Obbligatori dei Bacini Padova Tre e Quattro, in liquidazione, a cui affidavano i contratti di gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Successivamente i due Consorzi Obbligatori, Bacini Padova Tre e Quattro, in liquidazione, cedevano le quote del suddetto nuovo consorzio ai Comuni. La quota di partecipazione del Comune di Bagnoli di Sopra, all'interno del nuovo Consorzio Padova Sud, è pari al 1,3954%.

DATO ATTO che il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento del piano di razionalizzazione succitato, ai sensi dell'art. 24, c.2, T. U. S .P. ;

VERIFICATO che in base a quanto sopra questo Ente ha individuato le partecipazioni dirette ed indirette da mantenere o da alienare come meglio specificate nella relazione tecnica **Allegato A**;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà

liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative dell'eventuale alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione, prot. n. 6183 del 26.09.2017, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria;

Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali;

Su n. 11 consiglieri presenti e n. 11 consiglieri votanti.

Con voti favorevoli n. 7 resi per levata di mani;

Con n. 4 astensioni rese per levata di mano dai Consiglieri ARMANI Tito Livio, CAPUZZO Maria, VIGNATO Silvia e BORGATO Serena,

DELIBERA

- 1) di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da relazione tecnica **allegato A** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto** della partecipazione diretta nella società:

Denominazione	Data inizio	Data fine	Capitale sociale	Quota % di capitale posseduta
CENTRO VENETO SERVIZI SPA	26.06.2003	31.12.2043	200.465.044,00	1,66

che al riguardo, per quanto motivato nella premessa, non sussistendo i presupposti individuati dall'art. 20 comma 2 del T.U. Società Partecipate, pertanto non è soggetta ad alcuna azione da intraprendere ai sensi dell'art. 24 del citato T.U. in quanto "*società quotata*" è sottratta avendo emesso strumenti finanziari quotati entro il 31.12.2015 ai sensi ed agli effetti degli articoli 1, comma 5 e 2 comma 1 lett. p) del decreto Madia;

- 3) dare atto** che non sono assoggettati alla presente ricognizione in quanto non costituiti in forma di società di capitali i seguenti consorzi che realizzano una "forma associativa" di cui al Capo V, del Titolo II, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL):

Consorzio Obbligatorio di Bacino Padova Quattro, in liquidazione con una quota del 0,0300%. Tale consorzio costituiva l'autorità d'ambito dei rifiuti prima della legge regionale n. 52 del 31.12.2012, alla quale era stata assegnata anche la gestione dei rifiuti.

Consorzio Padova Sud, inizialmente costituito dai Consorzi Obbligatori dei Bacini Padova Tre e Quattro, in liquidazione, a cui affidavano i contratti di gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Successivamente i due Consorzi Obbligatori, Bacini Padova Tre e Quattro, in liquidazione, cedevano le quote del suddetto nuovo consorzio ai Comuni. La quota di partecipazione del Comune di Bagnoli di Sopra, all'interno del nuovo Consorzio Padova Sud, è pari al 1,3954%.;

- 4) **di dare atto** che i consorzi citati al punto precedente non detengono partecipazioni dirette in altre società e pertanto non consegue alcuna partecipazione indiretta in capo al Comune di Bagnoli di Sopra oggetto dell'adempimento in parola;
- 5) **di disporre** che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- 6) **di disporre** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 7) **di disporre** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza

Su n. 11 consiglieri presenti e n. 11 consiglieri votanti.

Con voti favorevoli n. 7 resi per levata di mani;

Con n. 4 astensioni rese per levata di mano dai Consiglieri ARMANI Tito Livio, CAPUZZO Maria, VIGNATO Silvia e BORGATO Serena,

DELIBERA

Di dichiarare questa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto del T.U.E.L. n. 267/2000 stante l'urgenza.

PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

Regolarita' tecnica	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole Data 26-09-17 Il Responsabile del servizio F.to Osti Michelangelo

Regolarita' contabile	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO F.F. a norma del T.U.E.L. 267/00	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole Data 26-09-17 Il Responsabile del servizio F.to Osti Michelangelo

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Milan Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iacometta Danila

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Li, 10-10-2017

IL RESPONSABILE
F.to Osti Michelangelo

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 30-09-2017

IL RESPONSABILE
F.to Osti Michelangelo

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la sujestesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA.

Li, 20-10-2017

IL RESPONSABILE
Osti Michelangelo

Copia conforme all'originale.

Bagnoli di Sopra, li 10-10-2017

IL RESPONSABILE
Osti Michelangelo
